



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 63 della Giunta comunale

OGGETTO: Affidamento concessione in uso malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli per le stagioni d'alpeggio 2024 – 2029 – Approvazione schema atto di concessione in uso.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **ventisei** del mese di **aprile**, alle ore 08.45, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Depaoli dott.ssa Francesca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Affidamento concessione in uso malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli per le stagioni d'alpeggio 2024 – 2029 – Approvazione schema atto di concessione in uso.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Imè è proprietario della malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 44 di data 26.03.2018 la malga Neva Prima, con annessa Nevetta, comprensiva di fabbricato e relativi pascoli, è stata concessa in uso per il periodo di sei anni decorrente dalla stipula del contratto con termine finale il 16.04.2024;
- il contratto in essere è scaduto;
- sulle predette aree si rende opportuno continuare a garantire la pratica del pascolo, ciò al fine del mantenimento dei terreni, nel delicato equilibrio delle aree montane finalizzato alla valorizzazione del patrimonio agricolo, che altrimenti rimarrebbero incolti e abbandonati. Il mantenimento delle aree a prato ha infatti lo scopo di evitare la forestazione delle aree, esigenza necessaria per un ecosistema rispettoso del paesaggio;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 di data 21.02.2024, è stata stabilita la sospensione del diritto di uso civico gravante sulle strutture comunali della malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e sul relativo pascolo per tutta l'intera durata della nuova concessione in uso stabilita in sei stagioni d'alpeggio (2024-2029), ai sensi dell'art. 15 della L.P. 15.06.2005, n. 6 e ss.mm. e comunque decorrenti dalla data di sottoscrizione della nuova concessione in uso;
- con medesima deliberazione è stato stabilito di demandare alla Giunta comunale le relative modalità di affidamento del compendio pastorale di cui trattasi;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 39 di data 14.03.2024 è stata avviata la procedura per la concessione in uso di malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli prevedendo di anteporre all'indizione di procedura aperta la pubblicazione di apposito avviso, deputato alla raccolta delle possibili manifestazioni di interesse all'assegnazione, secondo quanto stabilito dall'art. 22 della legge n. 11/1971 e dalle linee guida per l'affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga allegate alla richiamata deliberazione della G.P. 731/2015, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dell'operato dell'amministrazione;
- con medesima deliberazione è stato precisato che:
 - in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs. 228/2001 qualora pervengano manifestazioni di interesse da parte di giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti richiesti e di età compresa tra diciotto e quarant'anni, l'assegnazione avverrà al canone base di euro 6.500,00, senza ulteriori formalità, e nel caso di pluralità di richieste si procederà mediante estrazione tra gli stessi;
 - in secondo luogo, qualora, a seguito della pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse di cui trattasi, il complesso pastorale non venga aggiudicato a un giovane imprenditore agricolo e pervenga almeno una richiesta ex art. 22 della l. n. 11/1971 (lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli o associati), non sarà avviata asta pubblica, ma si procederà all'espletamento di una procedura ristretta o negoziata mediante lettera di invito ai partecipanti con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- non è ammesso il diritto di prelazione da parte del concessionario uscente in quanto il relativo contratto di concessione in uso è stato stipulato in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari di cui alla L. 203/1982 e con l'assistenza dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
- in data 18.03.2024 prot. n. 1233 è stato pubblicato sul sito istituzionale comunale e all'albo pretorio per 15 giorni un Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la concessione in uso di malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 51 di data 02.04.2024 è stato preso atto delle n. tre manifestazioni di interesse pervenute per la concessione in uso di malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli, delle quali due sottoscritte da soggetti dichiaratisi "giovane imprenditore agricolo" ai sensi dell'art. 4 bis del D.lgs. 228/2001 (agli atti sub. prot. n. 1327 di data 22.03.2024 e n. 1410 di data 27.03.2024) e una da soggetto dichiaratosi "coltivatore diretto" (prot. n. 1485 di data 02.04.2024);
- con medesima deliberazione è stato stabilito:
 - di applicare, per le motivazioni in premessa esposte, la disciplina di cui al richiamato art. 6, comma 4 bis del D.Lgs. 228/2001 procedendo al sorteggio tra i n. due soggetti dichiaratisi "giovane imprenditore agricolo" (agli atti sub. prot. n. 1327 di data 22.03.2024 e n. 1410 di data 27.03.2024), fermo restando il canone base di euro 6.500,00;
 - di incaricare all'espletamento della suddetta procedura di sorteggio il Segretario comunale dott.ssa Francesca Depaoli, assistito dal Responsabile del Servizio Finanziario rag. Francesco Cosner e dal Custode forestale sig. Francesco Cappello in qualità di testimoni;
 - di prevedere che la procedura di sorteggio avvenga in seduta pubblica il giorno 08.04.2024 alle ore 11.00 presso la Sala della Trasparenza sita al Comune di Imèr - Piazzale dei Piazza n. 1 - Imèr (TN).
- con Avviso prot. n. 1572 di data 05.04.2024 è stato comunicato il rinvio del sorteggio pubblico previsto per il giorno 8 aprile 2024 alle ore 11.00 presso la Sala della Trasparenza sita al Comune di Imèr - Piazzale dei Piazza n. 1 - Imèr (TN);
- con Avviso prot. n. 1805 di data 18.04.2024 è stata comunicata la nuova a data e ora di svolgimento delle operazioni di sorteggio, ore 10.00 del giorno 23 aprile 2024;

Rilevato che con nota di data 22.04.2024, assunta al protocollo comunale n. 1837 di stessa data, il sig. Carbonari Gianluca, soggetto dichiaratosi "giovane imprenditore agricolo" in sede di manifestazione di interesse, ha comunicato di non essere più interessato ad ottenere la concessione in uso di malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli e di conseguenza di ritirare la manifestazione di interesse prot. n. 1410 di data 27.03.2024.

Visto il verbale della seduta pubblica di data 23.04.2024, a firma del Segretario comunale dott.ssa Francesca Depaoli e dei testimoni, rag. Francesco Cosner – Responsabile del Servizio Finanziario e sig. Francesco Cappello – Custode forestale, con il quale è stato dato atto del ritiro della manifestazione di interesse da parte del sig. Carbonari Gianluca per la concessione in uso di cui trattasi, e, di conseguenza, in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs. 228/2001, il compendio pastorale in oggetto è stato aggiudicato al giovane imprenditore agricolo Gaio Manuel - richiesta prot. n. 1327 di data 22.03.2024 – previa verifica dei requisiti dichiarati.

Confermate, nel contempo, tutte le condizioni previste dall'Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse dell'Amministrazione e verificato che la ditta è in possesso di tutti i requisiti per la gestione di che trattasi sulla base del disciplinare approvato.

Ritenuto, pertanto, di affidare la concessione in uso di malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli per le stagioni d'alpeggio 2024-2029 all'Impresa agricola Gaio Manuel.

Precisato che, ai sensi del sopracitato art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs. 228/2001, l'assegnazione nel caso di specie avviene al canone base indicato nell'Avviso pubblico, pari pertanto ad euro 6.500,00.-.

Visto lo schema dell'atto di concessione in uso di malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03/05/2018, n. 2 e ss.mm.;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg;
- la legge provinciale 14.06.2005, n. 6 rubricata "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico" e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 6 aprile 2006 n. 6-59 Leg;
- la legge 11.02.1971, n. 11 recante la "Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici";
- la legge 03.05.1982, n. 203 disciplinante i contratti agrari;
- il decreto legislativo 18.05.2001, n. 228 per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 731 di data 06.05.2015 e i relativi allegati tecnico amministrativi;
- il Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto d'uso civico;
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento di contabilità vigente.

Vista la deliberazione consiliare n. 37 del 20.12.2023 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2024/2026, il Bilancio di previsione 2024/2026 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2024/2026.

Vista la delibera nr. 7 dd. 16.01.2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. per la gestione del bilancio per l'anno 2024;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria.

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Acquisito, altresì, il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, state la necessità di formalizzare l'atto di concessione entro il 15.05.2024.

Con voti unanimi espressi per alzata di mano, anche avuto riguardo all'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento;

DELIBERA

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, il complesso pastorale di malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli all'Impresa agricola Gaio Manuel, con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN), in via Zocchet, 14/A, alle condizioni di cui alla manifestazione di interesse acquisita in atti prot. n. 1327 di data 22.03.2024 e di seguito riportate:
 - corrispettivo di concessione: euro 6.500,00 (diconsi euro seimilacinquecento/00);
 - durata della concessione per sei stagioni d'alpeggio dal 2024 al 2029, e in particolare fino al 15.10.2029, non prorogabile;
 - riconsegna della malga da eseguirsi in contraddittorio con l'Amministrazione comunale, fatti salvi eventuali accordi sopravvenuti tra le parti.
2. Di approvare lo schema dell'atto di concessione in uso di malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
3. Di evidenziare che, in applicazione alla disposizioni di cui all'art. 45 della L. n. 203/1982, modificativo dell'art. 23 della L. n. 11/1971, il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa, con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole, con oneri e spese a carico del concessionario ed in deroga alle disposizioni di cui alla L. n. 203/1982.
4. Di autorizzare il Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione dell'atto di concessione, da sottoscrivere con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole provinciali.
5. Di introitare il corrispettivo derivante dal presente provvedimento al cap. 3255 del bilancio di previsione 2024 e seguenti.
6. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiglieri, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2.

7. Di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2 stante la necessità di formalizzare l'atto di concessione entro il 15.05.2024.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Depaoli dott.ssa Francesca

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Rep. n. ____

ATTO DI CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA COMUNALE NEVA**PRIMA CON ANNESSA NEVETTA E RELATIVI PASCOLI****STAGIONI D'ALPEGGIO 2024 - 2029**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ____ del mese di ____, presso la sede Municipale sita in Piazzale dei Piazza n. 1 – Imèr (TN) avanti a me dott.ssa Francesca Depaoli, Segretario comunale, autorizzato a rogare i contratti in virtù dell'art. 137 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, sono comparsi i signori:

- **Antonio Loss**, nato a ____ (__) il ____, Sindaco pro tempore del Comune di Imèr, domiciliato per carica presso la sede municipale in Piazzale dei Piazza, n. 1, il quale mi dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta PI 00276510229, assistito da ____ nella persona del Sig. _____;
- **Manuel Gaio** nato a (____) il _____ e residente a ____ (____) in ____, n. ____, il quale interviene nell'atto nella sua qualità di _____ dell' _____ con sede in _____ (____), in Via ____, n. ____, P. Iva ____ iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____ al n. ____, il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto della ditta che rappresenta, assistito da _____, individuata nella persona di _____;

PREMESSO

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 di data 21.02.2024, è stata stabilita la sospensione del diritto di uso civico gravante sulle strutture comunali della malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e sul relativo pascolo per tutta l'intera durata della nuova concessione in uso stabilita in sei stagioni d'alpeggio (2024-2029), ai sensi dell'art. 15 della L.P. 15.06.2005, n. 6 e ss.mm. e comunque decorrenti dalla data di sottoscrizione

della nuova concessione in uso;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 39 di data 14.03.2024 è stato stabilito di avviare la procedura per la concessione in uso di malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli prevedendo di anteporre all'indizione di procedura aperta la pubblicazione di apposito avviso, deputato alla raccolta delle possibili manifestazioni di interesse all'assegnazione, secondo quanto stabilito dall'art. 22 della legge n. 11/1971 e dalle linee guida per l'affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga allegate alla deliberazione della G.P. 731/2015, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dell'operato dell'amministrazione;
- con medesima deliberazione è stato precisato che:
 - in applicazione delle disposizioni contenute all'art 6, comma 4-bis D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., qualora in sede di manifestazione di interesse fosse pervenuta domanda da parte di un giovane imprenditore agricolo in possesso dei requisiti richiesti, si sarebbe proceduto all'aggiudicazione della malga interessata nei confronti dello stesso al canone base di cui al presente avviso, senza ulteriori formalità. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti fermo restando il canone base, si sarebbe svolto il sorteggio tra gli stessi. Per giovane imprenditore agricolo è da intendersi il soggetto che risulti Legale Rappresentante o Titolare dell'Azienda Agricola di età compresa tra i 18 ed i 40 anni;
 - in secondo luogo, verificata la documentazione presentata in sede di Manifestazione di Interesse, qualora la malga non venga aggiudicata a giovane imprenditore agricolo e pervenga almeno una richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli o associati, ex art. 22 della l. n. 11/1971, non sarà avviata un'asta pubblica, ma si procederà all'espletamento di una procedura ristretta mediante lettera d'Invito ai partecipanti con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
 - non è esercitabile il diritto di prelazione ex art. 4 bis della legge 203/1982 da parte

del concessionario uscente in quanto il relativo contratto di concessione in uso è stato stipulato in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari di cui alla citata legge e con l'assistenza dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

- con avviso prot. comunale n. 1233 di data 18.03.2024, pubblicato sul sito istituzionale e all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi, è stata avviata, nel rispetto delle disposizioni nazionali e provinciali in materia, la procedura per la concessione in uso di malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli prevedendo una fase di raccolta di manifestazioni di interesse secondo quanto stabilito dall'art. 22 della legge n. 11/1971 e dalle linee guida per l'affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga allegate alla richiamata deliberazione della G.P. 731/2015;
- entro il termine di pubblicazione del suddetto Avviso di manifestazione di interesse sono pervenute all'Amministrazione comunale n. tre richieste delle quali due sottoscritte da soggetti dichiaratisi "giovane imprenditore agricolo" di cui all'art. 4bis D. Lgs. 228/2001;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 51 di data 02.04.2024 è stato preso atto delle n. tre manifestazioni di interesse pervenute per la concessione in uso di malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli, delle quali due sottoscritte da soggetti dichiaratisi "giovane imprenditore agricolo" di cui all'art. 4bis D. Lgs. 228/2001
- con medesima deliberazione è stato stabilito di applicare, la disciplina di cui al richiamato art. 6, comma 4 bis del D.Lgs. 228/2001 procedendo al sorteggio tra i n. due soggetti dichiaratisi "giovane imprenditore agricolo" (agli atti sub. prot. n. 1327 di data 22.03.2024 e n. 1410 di data 27.03.2024), fermo restando il canone base di euro 6.500,00;
- con Avviso prot. n. 1572 di data 05.04.2024 è stato comunicato il rinvio del sorteggio pubblico previsto per il giorno 08.04.2024 alle ore 11.00 presso la Sala della Trasparenza sita al Comune di Imèr - Piazzale dei Piazza n. 1 - Imèr (TN);

- con Avviso prot. n. 1805 di data 18.04.2024 è stata comunicata la nuova a data e ora di svolgimento delle operazioni di sorteggio, ore 10.00 del giorno 23 aprile 2024;
- con nota di data 22.04.2024, assunta al protocollo comunale n. 1837 uno dei due soggetti dichiaratosi “giovane imprenditore agricolo” ha comunicato di non essere più interessato ad ottenere la concessione in uso di malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli e di conseguenza di ritirare la manifestazione di interesse per la concessione in uso di cui trattasi;
- con verbale di seduta pubblica di data 23.04.2024, a firma del Segretario comunale dott.ssa Francesca Depaoli e dei testimoni individuati, è stato dato atto del ritiro della manifestazione di interesse di uno dei due soggetti dichiaratisi “giovane imprenditore agricolo” per la concessione in uso di cui trattasi, e, di conseguenza, in applicazione delle disposizioni contenute all’art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs. 228/2001, il compendio pastorale in oggetto malga è stato aggiudicato al giovane imprenditore agricolo sig. Gaio Manuel;
- con deliberazione di Giunta comunale n. --- di data ____, la concessione in uso di malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli è stata affidata per le stagioni d'alpeggio 2024-2029 e in particolare fino al 15.10.2029 al giovane imprenditore agricolo Gaio Manuel _____, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa agricola _____ con sede a _____ ed è stato approvato lo schema del contratto di concessione in uso;
- l’Amministrazione comunale intende stipulare un contratto di concessione in uso in deroga alla disciplina di cui alla Legge n. 203 del 3 maggio 1982, sia per quanto riguarda la durata, l’entità del canone, la prelazione e la disciplina dei miglioramenti;
- le parti, intervenute alla stipula del presente contratto, dichiarano di essere a conoscenza della disciplina attualmente vigente in materia di contratti agrari ed in particolare circa le norme della Legge n. 203/1982, che regolano la durata, la misura del canone, la

prelazione e la disciplina dei miglioramenti;

- le parti intendono ora procedere alla definizione del loro rapporto di affitto agrario mediante il presente contratto in deroga alla richiamata normativa di cui alla Legge n. 203/1982, per quanto riguarda la durata, l'entità del canone, la prelazione e la disciplina dei miglioramenti, precisando che la validità delle intese è riconosciuta dagli articoli 23 e 29 della Legge n. 11 di data 4 febbraio 1971, nonché degli articoli 45 e 58 della Legge n. 203/1982.
 - la concessione avrà durata per le stagioni d'alpeggio 2024 - 2029, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e scadenza irrevocabile, senza bisogno di disdetta alcuna, il 15 ottobre 2029, data per la quale il concessionario si impegna a restituire gli immobili, liberi da persone e da cose, alla piena disponibilità dell'Amministrazione;
- Riconosciute le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1. Oggetto

Il Comune di Imèr, come sopra rappresentato, di seguito denominato Comune, concede in uso oneroso a titolo oneroso all'Impresa agricola Gaio Manel, di seguito denominato Concessionario, che accetta, la malga Neva Prima, con annessa Nevetta, costituita da fabbricato e relativi pascoli definiti dalle:

- p.ed. 1539 e 653 in C.C. Transacqua (TN);
- pp.ff. 2486 - 2487/1 - 2487/2 - 2487/3 - 2488/1 - 2488/2 - 2488/3 - 2488/4 in C.C. Transacqua;
- pp.ff. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 e 78 - Foglio 9 in C.C. Cesiomaggiore (BL).

E' espressamente vietato il subaffitto/subconcessione senza l'autorizzazione del Comune proprietario, e ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto

del presente atto. È autorizzata tuttavia la conduzione, previa comunicazione al Comune, a soci della stessa società assegnataria con forme contrattuali che comunque non impegnino la proprietà per periodi superiori a quelli previsti dalla concessione. Sono oggetto della presente concessione anche le apparecchiature fisse o beni mobili nonché il mobilio presente negli immobili in concessione.

ART. 2. Durata

La concessione in uso ha la durata di 6 (sei) stagioni d'alpeggio con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al 15 ottobre 2029, data per la quale il concessionario si impegna a restituire i fondi liberi da persone e cose, nella piena disponibilità della parte concedente, senza alcuna pretesa, indennizzi, richiesta, buona uscita, titoli o altro.

È esplicitamente esclusa la possibilità che il presente contratto possa essere tacitamente rinnovato.

Il Concessionario è a conoscenza e a tal fine accetta che non è ammessa la proroga o il rinnovo tacito della concessione.

La concessione cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito senza necessità di preavviso o disdetta.

E' ammessa la disdetta anticipata da darsi da una delle parti entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Il presente atto di concessione viene stipulato in deroga alle disposizioni di cui alla Legge n. 203/1982 sia per quanto riguarda la durata, che per quanto attiene l'esercizio del diritto di prelazione e viene sottoscritto con l'assistenza del sig. – per l'Amministrazione comunale e del sig. per l'Impresa _____, in qualità di rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali.

L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare

in qualsiasi momento il presente atto a suo insindacabile giudizio prima della scadenza, in caso di esigenze di pubblica utilità, senza che il conduttore possa opporsi, vantare titoli o chiedere compensi e risarcimenti di danni.

ART. 3. Canone e oneri del contratto

Il canone che il concessionario dovrà versare al Comune di Imèr per ogni stagione d'alpeggio è pari ad Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00), da versarsi entro il 30 maggio di ogni anno, ad eccezione del primo anno che viene versato alla stipula del contratto, per complessive 6 (sei) stagioni d'alpeggio alle condizioni di cui all'Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse prot. n. 1233 di data 18.03.204 e al disciplinare di gara.

Negli anni successivi al primo, il canone è soggetto ad adeguamento automatico, senza che occorra esplicita domanda del concedente mediante applicazione del 100% della variazione dell'indice ISTAT costo vita per famiglia di operai ed impiegati verificatesi nel mese di marzo rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Il ritardato pagamento del canone comporterà, per il Concessionario, il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari all'interesse legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello pattuito per il pagamento senza che occorra costituzione in mora. Il ritardo superiore a trenta giorni nel pagamento del canone, comporta la risoluzione del contratto.

Il concessionario rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 45 della Legge n. 203/1982, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone, sia ad ogni ipotesi di indennizzo per eventuali lavori, spese sostenute e miglioramenti apportati al fondo rustico, ed in generale ad ogni diritto che potesse spettargli in relazione alla predetta Legge n. 203/1982 e/o altra legge in materia di patti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto.

ART. 4. Manutenzione ordinaria.

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, compresa la costante pulizia degli stessi la sostituzione e/o la rimessa in pristino di tutti i componenti che risultassero non funzionanti a seguito di normale usura o incuria, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi, comprese la pulizia delle canalette per l'allontanamento delle acque meteoriche dei tratti di strada forestale all'interno del pascolo e la gestione dell'acquedotto nel tratto di competenza di Imèr.

Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto

In ogni caso nessuna spesa potrà far capo al Comune in ordine della gestione dell'immobile e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico dell'affittuario. Il Concessionario dovrà, pertanto, svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine in modo di assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave da parte del Concessionario sono a carico dello stesso.

A tal fine, all'inizio della stagione di monticazione, l'Amministrazione concedente, in contraddittorio con il concessionario, provvederà a redigere il verbale di carico della malga.

Il Concessionario dovrà inoltre verificare e rinnovare con soluzioni adeguate chiudende

o recinzioni relative al territorio assegnato.

Gli interventi dovranno essere eseguiti ogni anno per l'intera durata della stagione monticatoria.

Qualora il Concessionario non provveda agli interventi di cui sopra entro venti giorni dalla comunicazione del Comune, l'Ente farà eseguire i lavori necessari, rivalendosi sul Concessionario per l'intero delle spese sostenute.

ART. 5. Manutenzione straordinaria.

Sono a carico dell'Ente proprietario gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli strutturali sui fabbricati.

L'Ente proprietario si impegna, all'inizio dell'alpeggio, a garantire al concessionario della malga la piena funzionalità della stessa, delle condotte dell'acqua con i relativi allacciamenti, nonché la perfetta tenuta della vasca serbatoio (capienza 15 mc) posta nei pressi del sedime del vecchio stallone.

L'Ente proprietario non risponde per la mancanza d'acqua, sia essa potabile che per l'abbeveraggio del bestiame, che dovesse manifestarsi per eventi meteorologici. La manutenzione ordinaria delle tubature e la pulizia delle prese dovrà essere a totale carico del concessionario, come pure la pulizia dei canali di raccolta e convogliamento dell'acqua per le pozze esistenti nel campivolo.

L'Ente proprietario si impegna alla normale manutenzione della strada di accesso alla malga fino a che neve o gelo non rendano la stessa intransitabile, e comunque non oltre il 15 ottobre e non prima del 20 maggio di ogni anno.

ART. 6. Utilizzo della malga e sua restituzione

La concessione in uso di cui al presente atto è soggetta ai patti e condizioni stabilite dal disciplinare tecnico economico di gestione del pascolo, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, e che costituisce parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegato.

Ad inizio e fine di ogni annualità il concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione il carico e lo scarico del bestiame.

Con la sottoscrizione del presente contratto il concessionario prende in consegna il fondo descritto nello stato di fatto e di diritto come visibile così come sta e giace.

Il concessionario si impegna a custodire i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, si obbliga all'utilizzo esclusivo previsto e dovrà costantemente avere cura di non arrecare danno o pregiudizio all'area e agli immobili concessi in utilizzo.

Eventuali opere di miglioria, non ricomprese nelle previsioni dell'articolo 5 del presente contratto, dovranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta dall'Amministrazione ed eseguite con spese a totale carico del concessionario senza che questi possa conseguire alcun diritto di indennizzo per le opere eseguite, anche qualora abbiano comportato un incremento di valore di mercato dei fondi agricoli.

Per ogni e qualsiasi intervento di modifica dei beni concessi in uso, il concessionario dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.

Non è richiesta l'autorizzazione solamente per gli interventi connessi con l'uso concesso, purché non comportanti modifiche permanenti del bene in concessione assimilabili a manutenzione ordinaria.

Il Concessionario o il soggetto preposto alla gestione della malga dovrà essere provvisto di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il Concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il Concessionario dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, effettuando la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchinari ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

Il Concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al Concessionario, va segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, il Concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificchino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il Concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

La presente concessione è assentita esclusivamente per gli usi concessi. Ogni altro utilizzo dei beni concessi in uso dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione concedente.

Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà riconsegnare gli immobili oggetto del presente contratto, compresi i beni mobili, nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

Al termine di ogni stagione d'alpeggio ed a cura del concessionario dovrà essere disponibile presso il fabbricato di malga Neva Prima un quantitativo di legna tagliata e ordinata pari a 6 metri steri.

Il concessionario si impegna, a proprie spese, alla rimozione di tutti gli oggetti o impianti non di proprietà del Comune, nonché alla demolizione e smaltimento dei manufatti realizzati nell'ambito della presente concessione.

Il Comune, in alternativa, potrà valutare l'opportunità di accettare la riconsegna dei medesimi beni con le eventuali opere realizzate dal concessionario nell'ambito della

presente concessione, purché esse siano regolari e conformi alle normative vigenti; in tal caso al concessionario non spetta alcun indennizzo o risarcimento o corrispettivo di sorta.

Qualora l'Amministrazione concedente dovesse realizzare, a proprio carico, interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al mantenimento dei beni oggetto di concessione di cui all'art. 1 (uno), il concessionario non avrà la facoltà di avanzare opposizioni o pretese di danneggiamento per le eventuali limitazioni inevitabili che dovesse subire nell'esercizio degli usi concessi, cercando il Comune di rispettare, per quanto possibile, il periodo dell'alpeggio.

La superficie delle/a particelle/a oggetto del presente contratto di concessione in uso, può essere oggetto di temporaneo ridimensionamento, causa lavori di pubblica utilità sia programmati che con carattere di urgenza.

ART. 7. Responsabilità

Il concessionario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative ai fondi presi in concessione.

Il concessionario manleva l'Amministrazione comunale contro i danni che a questa possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri o di terzi in genere e la solleva da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose o animali ed enti, derivanti dalla conduzione propria e/o di terzi dei fondi in oggetto, impegnandosi a tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni pretesa, anche giudiziaria, avanzata da terzi che fossero o si ritenessero danneggiati.

Il concessionario, per la copertura della responsabilità civile verso terzi per i rischi derivanti dalla conduzione dei beni oggetto della presente concessione, dovrà stipulare per tutta la durata di cui all'art. 2 (due), una polizza assicurativa con massimale di minimo Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00); in particolare tale polizza prevede l'espressa rinuncia della compagnia assicuratrice al proprio diritto di rivalsa nei confronti del

Comune di Imèr, qualora la causa del sinistro abbia origine dall'utilizzo dei fondi e relativo obbligo di custodia da parte del concessionario medesimo o di terzi.

Il concessionario solleva sin d'ora l'Ente concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a cose e/o persone durante il periodo della concessione in uso di che trattasi.

Solleva, altresì, il concedente da ogni responsabilità che dovesse derivare dall'inadempimento od inosservanza della vigente normativa in materia di sicurezza, incendi, igiene e sanità.

ART. 8. Cauzione

A titolo di cauzione il concessionario ha costituito la garanzia di Euro 7.800,00 (settemilaottocento/00) mediante _____ presso il Tesoriere comunale, rilasciata da _____ in data _____, valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione comunale, a garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi contemplati dal presente contratto, del rimborso delle eventuali spese che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere per fatto del concessionario.

Qualora il Comune di Imèr si avvalga in tutto o in parte della cauzione nel corso del rapporto negoziale, la medesima dovrà essere tempestivamente reintegrata, e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione comunale, nell'importo iniziale da parte del concessionario.

La cauzione verrà restituita, interamente o in parte, a fine periodo contrattuale a seguito di svincolo formale da parte dell'Amministrazione comunale alla riconsegna della malga, ad avvenuta definizione di ogni rapporto contrattuale, previa verifica dell'assenza di danni e dell'esatta ottemperanza a tutti gli obblighi contrattuali, con particolare riferimento al verificarsi di eventuali danni agli immobili a causa dell'utilizzo, nonché dello stato di conservazione degli stessi.

Resta salvo per l'Amministrazione, l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Alla scadenza del presente contratto, o alla sua eventuale risoluzione in caso di revoca o recesso dal presente contratto, i fondi dovranno essere restituiti nello stato di conservazione riconoscibile e noto alle parti al momento della loro consegna.

ART. 9. Modifiche contrattuali

Ogni modifica al presente contratto potrà avere luogo solo con atto scritto e con l'assistenza delle Organizzazioni professionali agricole. Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata, a mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo PEC.

ART. 10. Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare, risolvere o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 2, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il Concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il Concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata o PEC il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del personale di custodia forestale, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario può recedere dal presente contratto con preavviso scritto che deve essere trasmesso al Comune mediante raccomandata o PEC, almeno 120 giorni prima della data di esecutività del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

ART. 11. Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 10, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del Concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) per il mancato pagamento del canone previsto con un ritardo superiore a trenta giorni;
- b) per gravi inadempienze in relazione alla normale utilizzazione, conservazione e manutenzione dei fondi;
- c) per malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato dall'art. 5 del disciplinare tecnico economico di gestione del pascolo, che costituisce parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegato.
- d) per instaurazione di rapporti di subaffitto o subconcessione non autorizzati dal

Comune proprietario;

- e) se il concessionario non possenga o perda i titoli soggettivi dichiarati in sede di domanda e per il quale ha avuto assegnati i terreni.

In tutti i casi previsti dalle lettere a) ad e), l'Amministrazione comunale è tenuta a contestare al concessionario l'inadempimento mediante lettera raccomandata o PEC assegnando un termine per l'adempimento non superiore a trenta giorni, decorsi i quali senza che il concessionario abbia adempiuto, è pronunciata la risoluzione del contratto a termini degli articoli 1455 e 1456 del codice civile.

ART. 12. Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte, comprese le spese di registrazione, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a carico del concessionario.

Agli effetti fiscali e della registrazione, si precisa che il valore del presente contratto è di euro 39.000,00.- (trentanovemila/00) richiedendone la registrazione con tutti i benefici di legge.

ART. 13. Controversie e Foro competente

Le parti stabiliscono che in caso di controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto si dovrà tentare dapprima una bonaria composizione delle stesse.

In caso di esito negativo le parti si danno reciprocamente atto che il Foro competente in via esclusiva è quello di Trento.

Qualora le controversie non fossero risolte nei termini di cui al primo periodo, la cognizione di atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo quanto previsto dall'art.133, comma 1, lettera b), del cod. proc. amm.

ART. 14. Disposizione anticorruzione

Il concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuiti incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il concessionario si obbliga altresì, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il medesimo decreto.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 15. Trattamento dei dati personali

Il Comune di Imèr informa il concessionario, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e ss.ms.ii., che il trattamento di dati personali è finalizzato unicamente alla stipulazione del presente contratto e agli adempimenti conseguenti che ne derivano.

ART. 16. Rinvii

Per quanto non contemplato nel presente contratto di concessione si fa riferimento alle disposizioni della Legge 3 maggio 1982, n. 203, al codice civile ed alle consuetudini esistenti in materia.

La presente concessione in uso è valida quale convenzione ai sensi dell'art. 45 della Legge 03.05.1982 n. 203 ed è quindi stipulata in deroga alle disposizioni di cui alla suddetta Legge sia per quanto riguarda la durata, l'entità del canone, l'esercizio del diritto di prelazione e la disciplina dei miglioramenti, essendo la stessa controfirmata dai rappresentanti sindacali di categoria in assistenza delle parti.

E, richiesto io Segretario, ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su diciotto pagine a video, dandone lettura

alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.02.1913 n. 89, in mia presenza con firme digitali delle quali è stata verificata la validità dei relativi certificati di firma. In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale..

Letto, confermato, sottoscritto.

Il concedente: Sindaco _____ f.to digitalmente

Il concessionario: Signor _____ f.to digitalmente

Il rappresentante delle organizzazioni sindacali: _____ f.to digitalmente

Il rappresentante delle organizzazioni sindacali: _____ f.to digitalmente

Il Segretario comunale: _____ f.to digitalmente